

A hand holding a compass over a road junction. The background shows a road splitting into two paths, one paved and one dirt, under a bright sky. A red vertical bar is in the top right corner.

Richiesta chiarimenti,  
supplemento e  
rinnovazione di C.T.U.

A hand holding a compass over a road at sunset. The background shows a road with a white line, a blue sky, and a red vertical bar in the top right corner.

Art. 196 c.p.c.

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico

# Richiesta di chiarimenti

- Questioni relative alla chiarezza della relazione

▶ - **RICHIESTA DELLE parti** (Cass. civ. Sez. II Ord., 20/08/2019, n. 21525; Cass. civ. Sez. II, Ord., 17/02/2020, n. 3850)

▶ - COMPENSO ULTERIORE?

Cass. civ. Sez. II Sent., 25/10/2016, n. 21549: i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesta (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), purchè

# Richiesta di integrazioni

- ▶- Supplemento delle indagini
- ▶- Quando?
- ▶Carenza della relazione o mutamento giurisprudenziale
- ▶- Sì contraddittorio (art. 175 c.p.c. potere

# Rinnovazione della C.T.U.

- ▶- Quando?
- ▶> Nullità verificatasi nel Corso delle operazioni peritali (ES. mancato invio bozza)
- ▶> Insufficienza delle operazioni peritali (Cassazione civile , sez. III, 30/06/2014, n. 14774: Il potere del giudice

# Rinnovazione della C.T.U.

- ▶- Le indagini peritali in questi casi possono condurre al medesimo esito
- ▶- le indagini possono essere compiute dallo stesso c.t.u.

# Sostituzione del C.T.U.

## ▶ GRAVI MOTIVI:

- ▶ > PROLUNGATO RITARDO NEL DEPOSITO DELL'ELABORATO PERITALE (ragionevole durata del processo ed economia processuale)
- ▶ > incapacità scientifica di svolgere

# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

- ▶ ALL'UDIENZA DI ESAME C.T.U. IL GIUDICE DISPONE DI UN ELABORATO TECNICO FRUTTO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI E IL CONSULENTE → CHIARIMENTI, SUPPLEMENTI O RINNOVAZIONI



# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

le conclusioni del C.t.u. devono essere sottoposte al vaglio critico del Giudice di merito (*iudex peritus peritorum*) E DEVONO ESSERE IMMUNI DA VIZI LOGICI E DA ERRORI DI FATTO

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN CASO DI CONDIVISIONE DELLE CONCLUSIONI DEL C.T.U.

➤ ASSOLTO MEDIANTE RINVIO ALLA CONSULENZA (ASPETTI DI NATURA TECNICA)

Non è carente di motivazione la sentenza che **recepisce "per relationem"** le **conclusioni** ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiarare di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019)

# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche "per relationem", le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero **richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d'ufficio** (Cass. Sentenza n. 28647 del 24/12/2013)

# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

- IN CASO DI CONTESTAZIONI GENERICHE delle parti
- IN CASO DI CONTESTAZIONI PRECISE E CIRCOSTANZIATE delle parti  
Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) (Cass. sez. I , 21/11/2016 , n. 23637)

# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

- TERMINE PER CONTESTAZIONI E CRITICHE ALLA C.T.U. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022):
  - 📄 Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio;
  - 📄 la mancata prospettazione al consulente tecnico entro il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c. di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

## VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

- RECUPERO DEL CONTRADDITTORIO  
CON LE MEMORIE DI REPLICA EX ART.  
190 C.P.C.

- Qualora le contestazioni e i rilievi critici  
delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio,  
non integranti eccezioni di nullità relative al  
suo procedimento, come tali disciplinate

# VALUTAZIONE DELLA C.T.U. DA PARTE DEL GIUDICE

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN CASO DI DISSENSO DELLE  
CONCLUSIONI DEL C.T.U.

- MOTIVAZIONE DEL PROPRIO CONVINCIMENTO ADDUCENDO ARGOMENTI DI CONTENUTO SCIENTIFICO O EVIDENZIANDO IL VIZIO LOGICO INSITO NEL RAGIONAMENTO DEL C.T.U.
- OPPORTUNITÀ DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O SUPPLEMENTI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

